



ID 17050

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
1576/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 2127-2128 Atto n. 260 del 2019

Impegno assunto Cap. 42 Bil. 2019

Provvedimento 198/19 - 1173/19

Messina 22-05-19

Il Funzionario *BB*

DECRETO DIRIGENZIALE N. 260/DA del *29 APR 2019*

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Oggetto: Integrazione impegno e liquidazione fattura n° FPA 15/19 del 05/04/2019 – Avv. Pustorino Elena. Giudizio D'Ambra Maria/Cas. Corte d'Appello di Catania R.G. 8154/14.

**Premesso:**

**Che** è stato conferito all'Avv. Pustorino Elena, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso dalla sig.ra D'Ambra Maria dinanzi alla Corte d'Appello di Catania;

**Che** si è proceduto con decreto dirigenziale n° 1070 del 15/11/2017 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n° 4404/17 reimp. n° 198/19, per complessivi € 2.274,76 inclusa CPA e IVA;

**Che** il giudizio si è concluso con la sentenza n° 4139 del 18/10/2017 che si allega;

**Che** l'Avv. Pustorino Elena, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° FPA 15/19 del 05/04/2019 per l'importo di € 2.513,60 esente IVA;

**Considerato** che per liquidare la su menzionata fattura occorre integrare l'impegno assunto;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 238,84 su cap. 42 del corrente Bilancio d'Esercizio che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare** la fattura n° FPA 15/19 del 05/04/2019, che si allega in copia, dell'importo di € 2.513,60 all'Avv. Pustorino Elena c.f. PSTLNE71S45F158Q con studio in Via I° Settembre, 116 - 98122 Messina, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT77Y0307502200CC8511979519;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*

*W*

*Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi*



*W*

# FATTURA ELETTRONICA

1316

Deb. inv. 1070/2012

Importo comp. 118/2012 da 6666/2012 sp. 42 € 2.274,76

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**

Progressivo di invio: **15**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02740510835**

Codice fiscale: **PSTLNE71S45F158Q**

Nome: **Elena**

Cognome: **Pustorino**

Albo professionale di appartenenza: **avvocati**

Provincia di competenza dell'Albo: **ME**

Data iscrizione all'Albo: **1999-02-10** (10 Febbraio 1999)

Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via I Settembre 116**

CAP: **98122**

Comune: **Messina**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **epustorino@virgilio.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**

Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**

CAP: **98122**

Comune: **Messina**

Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-04-05** (05 Aprile 2019)  
Numero documento: **FPA 15/19**  
Importo totale documento: **2513.60**

## Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **96.60**  
Imponibile previdenziale: **2415.00**  
Aliquota IVA applicata: **0.00**  
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggetto)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **ON**  
Valore: **ON**  
Descrizione bene/servizio: **Onorario causa D'Ambra Corte di Appello di Catania n. 1050/17 R.G. sentenza 404/19**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **2100.00**

Valore totale: **2100.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 2**

**Codifica articolo**

Tipo: **SP**  
Valore: **SP**  
Descrizione bene/servizio: **Spese generali 15%**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **315.00**  
Valore totale: **315.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: **SNI**  
Valore: **Bollo**  
Descrizione bene/servizio: **Anticipazione / spese non imponibili per bollo**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **2.00**  
Valore totale: **2.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **2415.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: **2.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Escluso Art. 15 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **96.60**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Escluso Art. 13 5C DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** ( pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **avv. Elena Pustorino**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-04-05** (05 Aprile 2019)  
Importo: **2513.60**  
Istituto finanziario: **banca generali**  
Codice IBAN: **IT77Y0307502200CC8511979519**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**COPIA CONFORME**  
*S*  
**ALL'ORIGINALE**



*601/18*  
Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

*Ufficio Gestione Contenzioso*

390/14

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. **PUSTORINO ELENA** nel Giudizio  
dinnanzi alla CORTE DI APPELLO DI CATANIA da promuovere C/ **D'AMBRA MARIA**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 1090/18** DA del 15 NOV. 2017

### **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. PUSTORINO ELENA cod. fisc. PSTLNE71S45F158Q l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio da promuovere dinnanzi alla Corte di CORTE DI APPELLO DI CATANIA, avverso la Sentenza 4139/2017 emessa dal Tribunale di Catania in favore di D'Ambra Maria rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

**Che** il legale di fiducia incaricato avv. PUSTORINO ELENA ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 10/6/2015 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo complessivo di € 2274,76 inclusa CPA e IVA;

**Vista** la deliberazione n° 4/AS del 05.05.2017 di adozione del bilancio consortile 2017/2019, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 994/S3 del 25.05.2017;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### **D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. PUSTORINO ELENA nata a MESSINA il 5/11/1971 cod. fisc. PSTLNE71S45F158Q di rappresentare e difendere il CAS, nel Giudizio dinnanzi alla Corte di CORTE DI APPELLO DI CATANIA da promuovere contro D'AMBRA MARIA.
- **Impegnare** la somma di € 2274,76 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Antonino Caminiti*

*Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Pirrone*



REPUBBLICA ITALIANA  
*In nome del Popolo Italiano*  
TRIBUNALE DI CATANIA  
*Sezione Lavoro*

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 18 ottobre 2017, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G 8154/2014

*promossa da*

D'AMBRA MARIA rappresentata e difesa dall'avv. MARIELLA SCIAMMETTA come in atti

*- ricorrente -*

*contro*

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ELENA PUSTORINO come in atti

*- resistente -*

MOTIVI DELLA DECISIONE

*In fatto e in diritto*

Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Messina depositato in data 14 agosto 2014 la ricorrente in epigrafe indicata -premesso il lavoro prestato alle dipendenze del consorzio convenuto in virtù di reiterati rapporti a termine- adduceva la nullità del termine apposto ai contratti in questione (per genericità della relativa indicazione causale e per assenza del connotato di temporaneità delle esigenze sottese alla stipula in questione); chiedeva, previa relativa declaratoria, dichiararsi la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive pregresse e la regolarizzazione contributiva; in subordine, chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad € 700.00.00 o altra misura ritenuta equa.

Si costituiva il consorzio convenuto spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso, sia con riguardo alla domanda principale (in particolare adducendo, per un verso, la legittima apposizione del termine in oggetto e, per altro verso, l'operatività del cd. divieto di conversione di cui all'art. 36

TUPI) sia con riferimento alla domanda subordinata (in particolare, adducendo la carenza di ogni allegazione e prova circa la effettiva sussistenza di danni derivati dalla ipotizzata illegittima apposizione del termine).

All'odiernea udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

---

Va in primo luogo esaminata la questione della illegittimità o meno della clausola appositiva del termine nei singoli contratti di cui si tratta e successivamente la questione delle conseguente della eventuale illegittimità.

Sotto il primo profilo va osservato che non è stata specificatamente contestata dal consorzio resistente la circostanza asserita in ricorso a mente della quale le prestazioni lavorative a termine di cui si tratta sarebbero avvenute sin dal 2000 e che le relative clausole di durata fossero di tenore analogo a quelle presenti nei contratti stipulati a far data dal 2004 e presenti in atti.

In riferimento ai contratti successivi all'accordo sindacale del 2002 documentato in atti, con la formulazione -d'intesa con le OO.SS- di unica graduatoria al fine delle assunzioni a termine di cui al predetto accordo, può ritenersi integrata la motivazione per relationem dell'apposizione del termine ritenuta dall'esegesi di Cassazione (cfr. sentenza n. 2279/2010, 16474/2010, 10033/2010, 16303/2020 nella ultima quale si legge: *“Questa Corte ha chiarito che, in ragione di tale esigenza di specificazione, le ragioni giustificatrici del contratto a termine debbono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata ed il controllo della loro effettività”*. In particolare, in forza del principio enunciato dalla Direttiva che l'applicazione dell'accordo UNICE-CEP-CES non costituisce motivo sufficiente per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso (c.d. clausola di non regresso), l'interpretazione del termine "specificate" deve garantire nella piena trasparenza il controllo di effettività assicurato dalla legislazione previgente (Cass. 1.2.10 n. 2279). L'onere di "specificazione" nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all'imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l'evidente scopo di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D'altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma

interpretazione del diritto interno, ma ha aggiunto che "tuttavia la Corte nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può fornire, ove necessario, precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione. A tale riguardo occorre rilevare che una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale (n.d.e. art. 36 TU n. 165/2001), che prevede norme imperative relative alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinato, nonché il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del ricorso abusivo da parte di una pubblica amministrazione a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato, sembra prima facie soddisfare i requisiti ricordati".

Con successiva ordinanza del 12 dicembre 2013, la Corte di Giustizia abbia affermato che "l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante suddetto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'unione. Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi" (ordinanza Papalia).

Questo accadde in precedenti su casi analoghi aveva ritenuto che, per quanto la prova del danno sia effettivamente non sempre agevole, tuttavia la possibilità del ricorso alla prova presuntiva o indiziaria rende assai più semplice l'onere probatorio gravante su lavoratore, ed al tempo stesso evita che si consideri la esistenza di un danno in re ipsa, che appare inconciliabile con i principi interni in tema di responsabilità.

E' adesso tuttavia necessario tenere conto di quanto affermato dalla Corte dei Cassazione nella sentenza n. 27481/2014 -a mente della quale, al fine della compatibilità comunitaria, il diritto al risarcimento del danno in questione va interpretato nel senso di "danno comunitario" ovvero quale sanzione *ex lege* a carico del datore di lavoro per l'abuso dei contratti a termine; e va altresì tenuto



conto in ordine alla misura della indennità in parola dei principi fissati nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5072/2016, così massimata: *"In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito".*

Venendo alla concreta determinazione dell'indennità deve premettersi che l'art. 32, quinto comma, della norma citata rinvia ai criteri di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 come integrati dall'art. 30, terzo comma, della legge n. 183 del 2010.

Potendo il riferimento all'anzianità di servizio essere rapportato alla durata complessiva del rapporto lavorativo concretamente intercorso tra le parti, considerate altresì le dimensioni datoriali; considerato altresì, nell'ambito del comportamento delle parti, il tempo trascorso tra la cessazione dell'ultimo rapporto e la manifestazione da parte del lavoratore della volontà di far valere le proprie ragioni, l'indennità in parola può essere determinata in mesi 5 dell'ultima retribuzione di fatto.

Le notevoli oscillazioni giurisprudenziali, testimoniate anche dai precedenti di vario segno presenti in atti, consentono di compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata dichiara la nullità della clausola di durata apposta ai contratti a termine stipulati negli anni 2000 e 2001 e condanna la società resistente al pagamento a titolo risarcitorio dell'indennità prevista dall'art. 32 l. 183/2010 nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata dal sorgere del credito al soddisfatto;  
rigetta ogni altra domanda;  
compensa le spese.

Così deciso in Catania il 18 ottobre 2017

Il Giudice del Lavoro

*Valentina Maria Scardillo*